Conto corrente con la posta

Anno 81° — Numero 265

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Mercoledì, 13 novembre 1940 - Anno XIX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

SOMMARIO

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Ricompense al valor militare

Regio decreto 6 maggio 1940-XVIII, registrato alla Corte dei conti addì 24 agosto 1940-XVIII, registro 7 Africa Italiana, foglio n. 110

Sono concesse le seguenti ricompense al valor militare per operazioni guerresche in Africa Orientale:

CROCE DI GUERRA

Labaro Prima Legione « Arnaldo Mussolini ».
Labaro Terza Legione « Reginaldo Giuliani ».
Abdalla Omar, buluc basci del XXXI battaglione coloniale, reparto comando.
Achill Uoldemariam, ascari del XX battaglione coloniale, reparto comando.

Aderar Ghebrè, ascari (115251) del XXXI battaglione coloniale.
Aielè Ghebrù, ascari (111038) del XXXI battaglione coloniale.
Alì Mohamed, muntaz (47330) del XX battaglione coloniale.
Araià Mesgum, muntaz della II brigata coloniale, reparto comando.
Cerum Ghebriet, muntaz della II brigata coloniale, reparto comando.
Chidanè Futur, muntaz (45920) della II brigata coloniale, reparto someggiato di sanità.
Chidanè Hailè, sciumbasci (13197) della II brigata coloniale, reparto someggiato di sanità.
Ghebreiohannes Tesfemariam, muntaz (61344) del XXXI battaglione coloniale.
Ghebremeschel Uoldegabriel, muntaz del XX battaglione coloniale.
Ghebriet Tesfaiohannes, muntaz del XX battaglione cloniale.
Gheremariam Bisserat, buluc basci (50750) della II brigata coloniale, reparto comando.
Gheremedin Maharennà, ascari (91209) del XX battaglione coloniale.
Gheremedin Sebatù, buluc basci (64762) del XXXI battaglione coloniale.
Gheremeschell Agos, muntaz del XX battaglione coloniale.
Gheresghier Tesfau, muntaz (79716) della II brigata coloniale, reparto comando.
Gobrù Gemmer, muntaz del XXXI battaglione coloniale.
Haptenchiel Berè, muntaz (46885) della II brigata coloniale, reparto someggiato di sanità.
Irbà Gormù, ascari (09093) del XXXI battaglione coloniale.
Macconen Legasc, ascari (101488) del XXXI battaglione coloniale.
Macconnen Tesemmà, ascari (115744) del XXXI battaglione coloniale.
Mohamed Abubaker, sciumbasci (13244) del II gruppo artiglieria someggiata coloniale.
Nugurù Cafelà, muntaz (52534) del XXXI battaglione coloniale.
Seium Berhè, ascari (11544) del XXXI battaglione coloniale.
Teclemariam Toclù, muntaz del XX battaglione coloniale.
Teclenchiel Cahasai, muntaz (66738) del XXXI battaglione coloniale.
Tellà Uoldearegai, ascari (99577) del XXXI battaglione coloniale.
Uoldegabriel Amaron, sciumbasci della II brigata coloniale, reparto comando.
Uoldeiohannes Etachi, ascari del XX battaglione coloniale.
Uoldemariam Ghebriet, ascari (109505) del XXXI battaglione coloniale.
Uoldesamuel Uoldenchiel, ascari (116960) del XXXI battaglione coloniale.

(3637)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 14 ottobre 1940-XVIII, n. 1519.
Modificazione dell'art. 4 della legge 22 dicembre 1939-XVIII, n. 2192, concernente, tra l'altro, un reclutamento straordinario di sottotenenti di amministrazione in servizio permanente effettivo.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo senzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Nell'art. 4 della legge 22 dicembre 1939-XVIII, n. 2192, concernente, tra l'altro, un reclutamento straordinario di sottotenenti di amministrazione in servizio permanente effettivo del Regio esercito, le parole: « dopo tre anni di anzianità di grado » sono sostituite dalle altre: « dopo due anni di anzianità di grado ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 14 ottobre 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

LEGGE 21 ottobre 1940-XVIII, n. 1520.
Applicazione alle merci originarie e provenienti dai paesi ammessi al trattamento della Nazione più favorita, del trattamento doganale previsto dai decaduti Accordi commerciali con la Francia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo senzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È ripristinato, per la durata della guerra, nei rapporti coi Paesi ammessi a godere del trattamento della nazione più favorita, il trattamento doganale delle merci risultante dagli accordi commerciali stipulati con la Francia vigenti all'atto della dichiarazione di guerra.

Art. 2.

La presente legge entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 ottobre 1940-XVIII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL — CIANO —
TASSINARI — RICCI — RICCARDI

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI

REGIO DECRETO 5 settembre 1940-XVIII, n. 1521.
Erezione in ente morale della Fondazione « Senatore professor Giovanni Pascale », con sede in Faicchio (Benevento).

N. 1521. R. decreto 5 settembre 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, la Fondazione « Senatore prof. Giovanni Pascale », con sede in Faicchio (Benevento) viene eretta in ente morale sotto amministrazione autonoma, e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1940-XIX

REGIO DECRETO 17 settembre 1940-XVIII, n. 1522.

Riconoscimento della personalità giuridica della « Fondazione Alojsiana per alunni poveri e meritevoli del Seminario Arcivescovile Diocesano di Gorizia ».

N. 1522. R. decreto 17 settembre 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della fondazione di culto con il titolo « Fondazione Alojsiana per alunni poveri e meritevoli del Seminario Arcivescovile Diocesano di Gorizia », e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 novembre 1940-XIX

REGIO DECRETO 2 ottobre 1940-XVIII, n. 1523.

Autorizzazione all'Istituto nazionale dei ciechi « Vittorio Emanuele II » di Firenze ad accettare un legato.

N. 1523. R. decreto 2 ottobre 1940, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, l'Istituto nazionale dei ciechi « Vittorio Emanuele II » di Firenze viene autorizzato ad accettare un legato di L. 382.200, più L. 50.000 mutuate al rag. Vittorio Sermanni e un credito di L. 12.000 disposto in favore dell'Istituto stesso dalla signora Morelli Raffaella in Greco.

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 ottobre 1940-XIX

REGIO DECRETO 3 ottobre 1940-XVIII, n. 1524.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione in parrocchia della Chiesa di S. Gennaro, in Picinisco (Frosinone).

N. 1524. R. decreto 3 ottobre 1940, col quale, sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Aquino, Sora e Pontecorvo in data 31 maggio 1940-XVIII, relativo alla erezione della parrocchia di S. Gennaro, nella Chiesa dallo stesso titolo, in Picinisco (Frosinone).

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 novembre 1940-XIX

DECRETO MINISTERIALE 26 ottobre 1940-XVIII.

Assegnazione del comune di Carbonia alla classe « G » agli effetti dell'applicazione delle imposte e tasse locali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 12 febbraio 1940, n. 152, in forza del quale il comune di Portoscuso e parte del territorio di quello di Gonnesa sono stati aggregati al comune di Carbonia in provincia di Cagliari;

Visto l'art. 11 del testo unico per la finanza locale approvato con R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175, che, agli effetti dell'applicazione delle imposte e tasse, ripartisce i Comuni in nove classi, in base alla popolazione legale risultante dall'ultimo censimento ufficiale del Regno;

Visto l'art. 2 del regolamento per la riscossione delle imposte di consumo approvato con R. decreto 30 aprile 1936, n. 1138;

Ritenuto:

che in dipendenza dell'aggregazione di cui sopra la popolazione residente (legale) del comune di Carbonia ammonta a 10528 abitanti;

che pertanto il Comune stesso dev'essere assegnato alla classe « G »;

Decreta:

Il comune di Carbonia (Cagliari) è assegnato alla classe « G », agli effetti dell'applicazione delle imposte e tasse di cui al testo unico per la finanza locale approvato col R. decreto 14 settembre 1931, n. 1175.

Il Prefetto della provincia di Cagliari è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 ottobre 1940-XVIII

(4334) *Il Ministro*: DI REVEL

DECRETO MINISTERIALE 15 ottobre 1940-XVIII.

Fissazione del termine per il riconoscimento della navigazione ammessa ai benefici della legge 27 luglio 1940-XVIII, n. 1211.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Vista la legge 27 luglio 1940-XVIII, n. 1211 recante disposizioni per il riconoscimento della navigazione mercantile con rischi di guerra;

Ritenuto che con la data del 10 giugno 1940-XVIII deve considerarsi completamente cessata la navigazione di navi nazionali nelle zone di mare pericolose indicate nella legge suddetta;

Decreta:

Art. 1.

Con la data del 10 giugno 1940-XVIII si intende cessata la navigazione mercantile con rischi di guerra che dà luogo al riconoscimento previsto dalla legge 27 luglio 1940-XVIII, n. 1211.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 ottobre 1940-XVIII

(4329) *Il Ministro*: HOST VENTURI

DECRETO MINISTERIALE 26 ottobre 1940-XVIII

Sottoposizione a sindacato della Società anonima Angiolini e C., con sede in Milano, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto 16 luglio 1940-XVIII, col quale è stata sottoposta a sequestro la Società anonima Angiolini e C., con sede in Milano;

Vista la relazione del sequestratario;

Decreta:

È revocato il decreto interministeriale 16 luglio 1940-XVIII, col quale la Società anonima Angiolini e C., con sede in Milano, è stata sottoposta a sequestro.

La Società stessa è sottoposta a sindacato ed il relativo incarico è affidato al Senatore avv. Edoardo Spasiano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 ottobre 1940-XVIII

Il Ministro per le finanze DI REVEL — *Il Ministro per le corporazioni* RICCI

(4325)

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1940-XIX.
Norme speciali tecniche per l'esportazione delle insalate.

IL MINISTRO PER GLI SCAMBI E LE VALUTE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
IL MINISTRO PER LE FINANZE
E CON
IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il R. decreto-legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2213, convertito in legge con legge 2 maggio 1938-XVI, n. 864, portante nuove disposizioni sul marchio nazionale obbligatorio per i prodotti ortofrutticoli destinati all'esportazione;

Visto il decreto Ministeriale 26 dicembre 1938-XVII, portante norme speciali tecniche per l'esportazione delle insalate;

Sulla proposta dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero;

Decreta:

Art. 1.

Il marchio nazionale di cui al R. decreto-legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2213, convertito in legge con legge 2 maggio 1938-XVI, n. 864, si applica alla esportazione delle insalate.

Ai fini del presente decreto si intendono per *insalate*: la lattuga cappuccia, la lattuga romana, l'indivia scarola e l'indivia riccia.

Per tutte le spedizioni di tale prodotto dirette all'estero è obbligatoria l'osservanza delle norme seguenti.

Art. 2.
Requisiti qualitativi.

I cespi destinati all'esportazione devono essere interi, sani, freschi, puliti, di consistenza, forma e sviluppo normali in rapporto alla varietà, esenti da danneggiamenti provocati da parassiti o da gelo, nonchè da rosicchiature, da seccume, da sostanze estranee o da altri difetti che ne pregiudichino la resistenza, la commestibilità o in modo notevole l'aspetto.

I torsoli devono essere tagliati a non più di 1 cm. al disotto della corona di foglie esterne.

Art. 3.
Pezzature.

E' vietata l'esportazione di cespi di peso unitario inferiore a gr. 150.

In ogni imballaggio i cespi debbono essere impaccati secondo una delle seguenti pezzature: 9, 12, 15, 18, 24, 30, 40, 48.

La differenza di peso tra il cespo più leggero e il cespo più pesante nello stesso imballaggio non deve superare gr. 200 per le pezzature 9, 12, 15 e 18 e gr. 100 per le pezzature 24, 30, 40 e 48.

L'Istituto nazionale fascista per il commercio estero, in relazione alle condizioni della produzione e del mercato, può autorizzare, in determinati periodi, l'esportazione di una pezzatura supplementare da 60 cespi di peso unitario compreso tra gr. 100 e gr. 200.

Art. 4.
Imballaggi.

Le insalate debbono essere esportate in *gabbie di legno aventi* le seguenti *dimensioni interne*: lunghezza cm. 50, larghezza cm. 39, altezza cm. 20 e le seguenti *caratteristiche*: quattro *cantonali* interni a sezione orizzontale triangolare con i lati esterni di mm. 25; *testate* e *fiancate* di quattro listelli orizzontali equidistanti, spessi mm. 7 e larghi mm. 25 ad eccezione del listello superiore di una o di entrambe le testate che deve essere spesso mm. 5 e largo mm. 50, inchiodati a ciascuna estremità con due chiodi ai cantonali; i listelli mediani delle testate e delle fiancate possono essere dello spessore di mm. 5; *fondo* di sei listelli trasversali spessi mm. 5 e larghi mm. 25, inchiodati a ciascuna estremità con un chiodo sul bordo superiore dei listelli inferiori di ciascuna fiancata; *coperchio*, per la gabbia con coperchio, di sei listelli trasversali e di tre longitudinali esterni, tutti spessi mm. 5 e larghi mm. 25.

La gabbia può essere costruita con lamine di legno tranciato e in tal caso dovrà avere le seguenti *caratteristiche*: quattro *cantonali* interni a sezione orizzontale triangolare con i lati esterni di mm. 25, sporgenti cm. 3-4 se l'imballaggio è accatastabile; *testate* e *fiancate* di lamine intrecciate fissate ai cantonali e a due listelli orizzontali esterni, costituenti i bordi superiore e inferiore delle testate e delle fiancate, spessi mm. 7 e larghi mm. 25 ad eccezione di quello superiore di una o di entrambe le testate che deve essere largo mm. 50; *fondo* e, per la gabbia con coperchio, *coperchio* formati di lamine longitudinali intrecciate con sei listelli trasversali, spessi mm. 5 e larghi mm. 25 ad eccezione di quelli estremi del fondo della gabbia accatastabile che devono essere larghi almeno mm. 50 ed essere smussati in coincidenza della sezione dei cantonali.

Le testate e il fondo delle gabbie destinate all'impacco delle *lattughe romane* possono essere dotati di un listello interno, spesso mm. 5 e largo mm. 25, inchiodato trasversalmente agli altri listelli.

Le misure stabilite per gli spessori dei vari elementi e per i lati esterni della sezione orizzontale dei cantonali valgono per imballaggi costruiti in faggio o in altre essenze dure; per imballaggi costruiti in pioppo, in abete o in altre essenze dolci, i lati esterni della sezione dei cantonali devono essere di mm. 30 e lo spessore dei listelli deve essere aumentato di mm. 2.

La tara, compreso il materiale d'impacco, non deve superare il 20 per cento del peso lordo.

Gli imballaggi devono essere nuovi, puliti, asciutti, solidi e costruiti a regola d'arte.

L'Istituto nazionale fascista per il commercio estero può autorizzare l'uso di imballaggi non previsti nel presente articolo, in quanto rispondano a particolari esigenze del traffico. L'Istituto predetto può autorizzare per la campagna 1940-41, limitatamente alle giacenze accertate, l'uso degli imballaggi previsti dall'art. 4 del decreto Ministeriale 26 dicembre 1938-XVII.

Art. 5.
Impacco.

Il contenuto di ogni imballaggio deve essere costituito da insalata di una sola varietà.

I cespi di forma globosa devono essere impaccati in due strati, separati da un foglio di carta bianca e disposti nello strato inferiore con il torsolo in basso e in quello superiore con il torsolo in alto.

In ogni imballaggio i cespi di forma allungata devono essere impaccati: orizzontalmente in due o tre strati; oppure con il torsolo in alto, in un solo strato; oppure orizzontalmente nello strato inferiore e con il torsolo in alto nello strato superiore; oppure con il torsolo in basso nello strato inferiore e con il torsolo in alto nello strato superiore; oppure con il torsolo in alto in due strati.

L'impacco dei cespi deve essere effettuato a regola d'arte e in modo da occupare la completa capacità degli imballaggi.

I vari strati devono risultare tra loro uniformi per composizione e qualità. Non è ammessa la presenza di foglie staccate.

Per le indivie scarole, ad eccezione di quelle della pezzatura 60 di cui all'ultimo comma dell'art. 3, è fatto obbligo di legare i singoli cespi con materiale adatto.

L'uso di materiale d'impacco è facoltativo. Tale materiale deve essere nuovo, pulito, asciutto e inodore.

L'Istituto nazionale fascista per il commercio estero, in relazione a particolari esigenze dei mercati importatori, può autorizzare condizioni di impacco diverse da quelle stabilite nel presente articolo.

Art. 6.

Indicazioni.

All'esterno degli imballaggi devono essere apposte, in modo indelebile e chiaramente leggibile, soltanto le seguenti indicazioni:

a) marchio nazionale di esportazione;

b) denominazione, sede ed eventualmente marchio di commercio dell'esportatore; potrà essere apposto il solo marchio, limitatamente ad uno per esportatore, quando sia regolarmente registrato presso l'Ufficio della proprietà intellettuale del Ministero delle corporazioni e sia stato preventivamente depositato presso l'Istituto nazionale fascista per il commercio estero;

c) denominazione del prodotto: lattuga cappuccia, o lattuga romana, o indivia scarola, o indivia riccia, seguita dalla indicazione della varietà;

d) numero dei cespi, secondo le pezzature stabilite all'art. 3.

Le indicazioni debbono figurare, nell'ordine di cui sopra, sul listello largo cm. 5 di una testata, eventualmente in etichetta bene applicata e possono essere ripetute sull'altra testata. Il marchio nazionale deve figurare a sinistra delle indicazioni suddette e deve essere del diametro di cm. 3; le indicazioni di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*) devono essere in caratteri alti almeno mm. 10.

Art. 7.

Spedizione.

Il carico e la sistemazione dei colli nei mezzi di trasporto devono essere eseguiti con accuratezza, usando gli accorgimenti e i materiali atti ad evitare danneggiamenti al prodotto e agli imballaggi e ad assicurare la buona conservazione del prodotto durante il viaggio.

Art. 8.

Controllo.

Tutte le spedizioni di insalata dirette all'estero sono soggette a controllo al fine di accertare l'osservanza delle norme stabilite dal presente decreto.

Il controllo si esegue, di regola, per le partite in esportazione via terra, nelle stazioni ferroviarie all'atto del carico e prima della stipulazione del contratto di trasporto e per le partite in esportazione via mare, nei porti all'atto dell'imbarco. Per le partite in esportazione per via ordinaria o da inoltrarsi all'estero su percorso in parte ferroviario e in parte marittimo, l'Istituto nazionale fascista per il commercio estero determina, secondo i casi, la località nella quale si effettua il controllo.

Il controllo è effettuato, secondo le disposizioni dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero, e con le norme da esso stabilite, dagli ispettori dell'Istituto stesso e dal personale della Milizia ferroviaria, della Milizia portuaria e delle Regie dogane.

Chiunque intenda esportare insalate deve notificare al Centro di controllo competente secondo la tabella allegata al presente decreto, l'esistenza del magazzino di lavorazione della merce precisandone l'ubicazione; quando il magazzino si trovi in zone non comprese nella tabella, la notificazione deve essere presentata al Centro di controllo più vicino.

Richiesta di controllo. — Non meno di quarantotto ore prima del carico o dell'imbarco della merce, l'esportatore deve presentare la richiesta di controllo al Centro di controllo competente secondo la tabella allegata al presente decreto; per le spedizioni da zone non comprese nella tabella, la richiesta deve essere presentata al Centro di controllo più vicino. Detta richiesta può essere fatta in casi eccezionali a termine abbreviato, anche telegraficamente, a rischio dell'esportatore.

La richiesta deve essere presentata per ciascuna spedizione e deve specificare:

a) il nome, il cognome e il domicilio dell'esportatore o, qualora questi sia una società o un ente, la denominazione e la sede ed il nome, il cognome e il domicilio dei suoi legali rappresentanti;

b) l'albo provinciale nel quale l'esportatore è iscritto ed il relativo numero di iscrizione o, in caso di produttore esportatore occasionale, gli estremi del conseguito permesso di esportazione occasionale, ai termini degli articoli 2 e 3 del R. decreto 16 giugno 1932-X, n. 697;

c) il nome, il cognome ed il domicilio della persona eventualmente delegata dall'esportatore ad assistere al controllo della merce;

d) il prodotto e il numero dei colli;

e) la destinazione;

f) il luogo, il giorno e l'ora della presentazione della merce;

g) la firma del richiedente e la data.

La richiesta di controllo può essere fatta da uno spedizioniere ed in tal caso deve contenere gli estremi dell'autorizzazione conseguita dallo spedizioniere ai termini degli articoli 2 e 14 del R. decreto 16 giugno 1932-X, n. 697, e deve esservi unita la delega dell'esportatore. Tale delega e quella rilasciata alla persona incaricata ad assistere al controllo, quando hanno carattere permanente, devono essere depositate presso il Centro di controllo competente.

Effettuazione del controllo. — Gli organi preposti al controllo notificano al richiedente l'ora in cui esso sarà effettuato.

Qualora la richiesta di controllo non sia seguita dalla presentazione della merce al controllo stesso, chi ha avanzato tale richiesta è tenuto a rimborsare all'Istituto nazionale fascista per il commercio estero la spesa sostenuta per predisporre il controllo medesimo. Tale rimborso è dovuto anche quando la merce, dopo aver subìto il controllo con esito favorevole, non viene inoltrata all'estero.

Gli attrezzi necessari per la effettuazione del controllo devono essere forniti dall'esportatore o dal suo delegato.

All'atto della presentazione della merce al controllo, lo esportatore deve consegnare agli addetti al controllo una distinta di carico, in duplice originale, redatta sul modulo prescritto dall'Istituto nazionale fascista per il commercio estero, dal quale risultino: la denominazione e la sede dell'esportatore, il numero del carro ferroviario o il nome della nave, il luogo e la data del carico, la destinazione ed il prodotto, specificando di questo la quantità in colli ed in peso, suddivisa secondo le varietà, i tipi d'imballaggio e le pezzature. Uno degli originali di tale distinta, per le spedizioni per ferrovia sarà posto nell'interno del carro, per le spedizioni via mare sarà allegato ai documenti di trasporto e per le spedizioni per via ordinaria sarà consegnato al vettore.

Gli addetti al controllo sorvegliano le operazioni di carico e di stivaggio agli effetti dell'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 7.

Certificato d'ispezione. — Qualora risultino osservate le disposizioni del presente decreto, gli addetti al controllo emettono un certificato d'ispezione intestato all'esportatore. Tale certificato deve essere consegnato alle autorità ferroviarie per le spedizioni per ferrovia, alle autorità doganali per le spedizioni via mare ed al vettore per le spedizioni per via ordinaria.

Gli addetti al controllo provvedono, se del caso, ad apporre agli sportelli del carro ferroviario un contrassegno dell'Istituto nazionale fascista per il commercio estero.

Disposizioni speciali. — Per le spedizioni dai Centri di rispedizione di Verona, Bologna, Padova, Milano, Bolzano ed altri ammessi a fruire della concessione della tassazione unica, di cui ai decreti Ministeriali 12 giugno 1930-VIII, n. 2691 e 21 luglio 1931-IX, n. 185, è ammessa l'effettuazione del controllo presso i Centri medesimi. In caso di merce accompagnata dal certificato d'ispezione emesso alla stazione originaria di partenza, il certificato stesso perde la sua validità, ai fini della rispedizione per l'estero, dopo ventiquattro ore dall'arrivo della merce al Centro di rispedizione o quando la composizione originaria del carico abbia subìto modificazioni; la rispedizione in questi casi può avvenire solo dopo un nuovo controllo e conseguente emissione di un nuovo certificato d'ispezione

Per le partite di insalate rispedite all'estero da una stazione che non sia Centro di rispedizione, il controllo deve essere richiesto al Centro di controllo più vicino tra quelli indicati nella tabella allegata al presente decreto. In tal caso l'esportatore è tenuto a rimborsare all'Istituto nazionale fascista per il commercio estero le spese per l'effettuazione del controllo medesimo.

Il risultato degli eventuali controlli di verifica eseguiti in corso di trasporto, ove non si rilevino circostanze che importino il fermo della spedizione, deve essere annotato sul certificato d'ispezione.

L'Istituto nazionale fascista per il commercio estero d'accordo con l'amministrazione ferroviaria può stabilire, per le spedizioni per ferrovia verso determinati Paesi e compatibilmente con quanto previsto dalle tariffe applicabili, le norme per l'istradamento dei trasporti.

Le partite di insalate devono essere dichiarate come tali, sui documenti di trasporto, all'atto della spedizione. Nel caso di spedizioni miste con altri prodotti, devono essere dichiarate anche la specie e la quantità di ciascuno dei prodotti componenti la spedizione.

Divieto di esportazione delle partite irregolari. — Ai sensi dell'art. 101 del R. decreto-legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2213, convertito in legge con legge 2 maggio 1938-XVI, n. 864, le Autorità doganali vieteranno l'uscita dal Regno delle partite di insalata che non siano accompagnate dal certificato di ispezione o per le quali non risultino comunque osservate le disposizioni contenute nel citato Regio decreto-legge e nel presente decreto.

L'Istituto nazionale fascista per il commercio estero prenderà accordi con l'Amministrazione ferroviaria perchè sia assicurata nel miglior modo l'osservanza del divieto di trasporto, stabilito dal citato art. 10, delle partite di insalata per le quali non risultino osservate le disposizioni contenute nel predetto Regio decreto-legge e nel presente decreto.

Art. 9.

Sanzioni.

Le trasgressioni alle norme del presente decreto sono punite ai sensi del R. decreto-legge 20 dicembre 1937-XVI, n. 2213, convertito in legge con legge 2 maggio 1938-XVI, n. 864.

Art. 10.

Il decreto Ministeriale 26 dicembre 1938-XVII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 1 del 2 gennaio 1939-XVII, portante norme speciali tecniche per l'esportazione delle insalate, è abrogato e sostituito dal presente.

Art. 11.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed entrerà in vigore alla data della pubblicazione.

Roma, addì 30 ottobre 1940-XIX

Il Ministro per gli scambi e le valute
RICCARDI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
TASSINARI

Il Ministro per le corporazioni
RICCI

Il Ministro per le finanze
DI REVEL

Il Ministro per le comunicazioni
HOST-VENTURI

Tabella dei Centri di controllo per l'esportazione delle insalate.

ZONE	CENTRI DI CONTROLLO
Liguria	Albenga
Lombardia	Milano
Veneto	Verona
Venezia Giulia	Trieste
Emilia	Bologna
Toscana	Pisa
Marche e Abruzzi (1)	S. Benedetto del Tronto
Abruzzi (2)	Pescara
Campania	Napoli
Puglie	Bari
Calabria	Reggio Calabria
Sicilia	Palermo Messina Catania Siracusa

(1) Stazioni ferroviarie a nord della linea Roma-Pescara escluse quelle appartenenti a detta linea.

(2) Escluse le stazioni ferroviarie a nord della linea Roma-Pescara non appartenenti a detta linea.

Il Ministro per gli scambi e le valute
RICCARDI

(4330)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Attivazione di servizio telegrafico

Il giorno 23 ottobre 1940-XVIII è stato attivato il servizio telegrafico pubblico nella Ricevitoria postale di Grondona, in provincia di Alessandria.

(4304)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli dell'8 novembre 1940-XIX - N. 229

	Cambio di clearing	Cambio ufficiale
Stati Uniti America (Dollaro)	—	19,80
Inghilterra (Sterlina)	—	—
Francia (Franco)	—	—
Svizzera (Franco)	445,43	459,75
Argentina (Peso carta)	-	4,63
Belgio (Belgas)	3,0534	—
Boemia Moravia (Corona)	65,70	—
Bulgaria (Leva)	23,58	—
Canadà (Dollaro)	—	—
Danimarca (Corona)	3,83	—
Egitto (Lira egiziana)	—	—
Estonia (Corona)	4,697	—
Finlandia (Marka)	39,84	—
Germania (Reichmark)	7,6336	7,80
Grecia (Dracma) dal 2/11/1940-XIX	—	—
Islanda (Corona)	—	—
Jugoslavia (Dinaro)	43,70	45,98
Lettonia (Lat)	3,6751	—
Lituania (Litas)	3,3003	—
Norvegia (Corona)	4,3374	—
Olanda (Fiorino)	10,1297	—
Polonia (Zloty)	381,68	—
Portogallo (Scudo)	-	0,80
Romania (Leu)	10,5263	—
Slovacchia (Corona)	65,70	—
Spagna (Peseta)	181 —	—
Svezia (Corona)	4,7214	4,72
Turchia (Lira turca)	15,29	—
Ungheria (Pengo)	3,85205	—

Rendita 3,50% (1906)	75,725
Id. 3,50% (1902)	74,05
Id. 3,00% Lordo	52,225
Id. 5,00% (1935)	94,60
Prestito Redimibile 3,50% (1934)	74,50
Id. Id. 5,00% (1936)	96,55
Obbligazioni Venezie 3,50%	94,90
Buoni novennali 5 % - scadenza 1941	100,50
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	95,875
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	95,825
Id. Id. 5 % - Id. 1944	99,125
Id. Id. 5 % - Id. 1949	100,375

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sistemazione montana del torrente Teverone in provincia di Apuania

Con decreto Ministeriale 5 novembre 1940-XIX, n. 4911, sono stati approvati l'elenco e la relativa planimetria dei terreni da sistemare a cura dello Stato, per l'esecuzione delle opere di sistemazione idraulico-forestale del bacino montano del torrente Teverone, nella provincia di Apuania, compilati dal Comando di coorte della Milizia nazionale forestale di Apuania.

(4298)

Approvazione del nuovo statuto del Consorzio di irrigazione dell'agro perginese in comune di Pergine Valsugana in provincia di Trento.

Con decreto Ministeriale 31 ottobre 1940-XIX, n. 5344, è stato approvato ai sensi del R. decreto 13 febbraio 1933-XI, n. 215, il nuovo statuto del Consorzio di irrigazione dell'agro perginese, in comune di Pergine Valsugana, provincia di Trento.

(4299)

Annullamento di deliberazioni emesse dal Consiglio dei delegati del Consorzio atesino di bonifica S. Michele-Sacco per la nomina di un consigliere.

Con R. decreto 6 agosto 1940-XVIII, n. 4161, sono state annullate le deliberazioni 3 settembre e 10 ottobre 1938-XVI del Consiglio dei delegati del Consorzio atesino di bonifica S. Michele-Sacco per la nomina di un consigliere.

(4303)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Sostituzione del commissario per la temporanea amministrazione del Monte di credito su pegno di Milazzo (Messina)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il proprio provvedimento in data 7 dicembre 1939-XVIII, col quale sono state sospese le funzioni degli organi amministrativi del Monte di credito su pegno di Milazzo, con sede in Milazzo, e l'ing. Alberto Virgilio è stato nominato commissario per la temporanea amministrazione dell'Istituto medesimo, ai sensi dell'art. 15 del succitato R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279;

Considerato che occorre provvedere alla sostituzione dell'ingegnere Alberto Virgilio, chiamato alle armi;

Dispone:

Il signor Francesco Costanzo è nominato commissario per la temporanea amministrazione del Monte di credito su pegno di Milazzo, con sede in Milazzo (Messina), con tutti i poteri già spettanti agli organi amministrativi, in sostituzione dell'ing. Alberto Virgilio, chiamato alle armi.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 novembre 1940-XIX

V. AZZOLINI

(4255)

Sostituzione del commissario per la temporanea amministrazione del Monte di credito su pegno di Santa Lucia del Mela (Messina).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il proprio provvedimento in data 5 dicembre 1939-XVIII, col quale sono state sospese le funzioni degli organi amministrativi

del Monte di credito su pegno di Santa Lucia del Mela, con sede in Santa Lucia del Mela, e l'ing. Alberto Virgilio è stato nominato commissario per la temporanea amministrazione dell'Istituto medesimo, ai sensi dell'art. 15 del succitato R. decreto 25 maggio 1939-XVII n. 1279;

Considerato che occorre provvedere alla sostituzione dell'ingegnere Alberto Virgilio, chiamato alle armi;

Dispone:

Il signor Francesco Costanzo è nominato commissario per la temporanea amministrazione del Monte di credito su pegno di Santa Lucia del Mela, con sede in Santa Lucia del Mela (Messina), con tutti i poteri già spettanti agli organi amministrativi, in sostituzione dell'ing. Alberto Virgilio, chiamato alle armi.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 novembre 1940-XIX

V. AZZOLINI

(4256)

Sostituzione del commissario per la temporanea amministrazione del Monte di credito su pegno di Rometta (Messina)

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduta la legge 10 maggio 1938-XVI, n. 745, sull'ordinamento dei Monti di credito su pegno, e il R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279, per l'attuazione di essa;

Veduto il proprio provvedimento in data 7 dicembre 1939-XVIII, col quale sono state sospese le funzioni degli organi amministrativi del Monte di credito su pegno di Rometta, con sede in Rometta, e l'ing. Alberto Virgilio è stato nominato commissario per la temporanea amministrazione dell'Istituto medesimo, ai sensi dell'art. 15 del succitato R. decreto 25 maggio 1939-XVII, n. 1279;

Considerato che occorre provvedere alla sostituzione dell'ingegnere Alberto Virgilio, chiamato alle armi;

Dispone:

Il cav. dott. Rosario Prinzivalli è nominato commissario per la temporanea amministrazione del Monte di credito su pegno di Rometta, con sede in Rometta, con tutti i poteri già spettanti agli organi amministrativi, in sostituzione dell'ing. Alberto Virgilio, chiamato alle armi.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 novembre 1940-XIX

V. AZZOLINI

(4257)

CONCORSI

REGIA PREFETTURA DI FORLÌ

Varianti alla graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FORLI'

Veduto il proprio decreto n. 18270 del 29 agosto u. s., col quale sono state nominate le vincitrici del concorso ai tre posti di ostetrica condotta vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1938;

Veduta la lettera del 5 corrente n. 3339 con la quale il commissario prefettizio di Rimini comunica che l'ostetrica Samory Lea, prima graduata, ha rinunziato alla condotta ostetrica di Viserba, ove era stata destinata;

Considerato che l'ostetrica Pucci Tina, seconda graduata, è stata destinata, col citato decreto, a prestare servizio nella condotta di Bellaria (Rimini), prima sede indicata, in ordine di preferenza nella domanda di ammissione al concorso;

Che la terza graduata, ostetrica Ines Rossi, già destinata col citato decreto a prestare servizio nella condotta di Borello (Cesena), interpellata, a norma dell'art. 76 del R. decreto 11 marzo 1935, ha dichiarato d'optare per la condotta di Viserva (Rimini), prima sede indicata, in ordine di preferenza nella domanda di ammissione al concorso;

Considerato altresì che, in seguito alla rinunzia dell'ostetrica Samory, va dichiarata vincitrice del concorso la quarta graduata, ostetrica Farini Zoe, residente a S. Benedetto del Tronto (provincia di Ascoli Piceno), la quale deve essere destinata a prestare servizio nella condotta di Borello (Cesena) prima sede indicata, in ordine di preferenza nella domanda di ammissione;

Veduto il testo unico delle leggi sanitarie, e il R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A modifica del precedente decreto n. 18270 del 29 agosto u. s., l'ostetrica Rossi Ines, residente a Misano Mare, è destinata a prestare servizio nella condotta di Rimini-Viserba.

L'ostetrica Farini Zoe è dichiarata vincitrice del concorso di cui trattasi e destinata a prestare servizio nella condotta di Cesena-Borello.

I podestà di Rimini e di Cesena sono incaricati dell'esecuzione del presente decreto, che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Forlì, addì 23 ottobre 1940-XVIII

Il prefetto: UCCELLI.

(4305)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.